
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

La non contestazione del convenuto ha effetti vincolanti per il giudice anche nel processo tributario

La non contestazione del convenuto è condotta univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti. Tale principio è, sotto l'aspetto probatorio, coerente con le peculiarità del processo tributario, anche in considerazione della natura impugnatoria di questo, che impone al giudice di valutare la pretesa impositiva in base alla sua formulazione da parte dell'ufficio, tenendo conto delle contestazioni del contribuente.

...omissis...

1. Il ricorso può essere definito in camera di consiglio, risultando manifestamente fondato, per quanto di ragione.

2. Infondato è il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, col quale il ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata per l'inconferenza della motivazione con i motivi di appello.

2.1. Ciò in quanto la statuizione censurata, secondo cui ai fini del riconoscimento dei benefici fiscali per l'acquisto della prima casa rilevano le sole risultanze dello stato civile funge, nell'impianto della sentenza, da mero inquadramento giuridico della fattispecie.

3. Fondato è, invece, il secondo motivo di ricorso, anch'esso proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, col quale il contribuente si duole ancora della nullità della sentenza, là dove ha ritenuto non documentata la circostanza della tempestiva presentazione della richiesta di variazione anagrafica della residenza nel Comune dov'è ubicato l'immobile cui si riferiscono i benefici fiscali, trascurando che tale circostanza è pacifica in atti.

3.1. Il ricorrente ha difatti dato conto, mediante l'allegazione della sentenza di primo grado e delle allegazioni difensive dell'ufficio, che tra le parti è stato sempre pacifico che egli abbia proposto la richiesta di variazione anagrafica entro quindici mesi dal rogito e che il cambiamento di residenza risulti annotato con ritardo nei registri anagrafici.

3.2. La sentenza sul punto si pone in violazione del principio, già affermato dalla Corte, in base al quale la non contestazione del convenuto è condotta univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (vedi, fra varie, Cass. 9 marzo 2012, n. 3727 nonché 5 marzo 2009, n. 5356).

3.3. Principio che, rilevando in questo caso sotto l'aspetto probatorio, è coerente con le peculiarità del processo tributario (giusta i chiarimenti di Cass. 13834/14), anche in considerazione della natura impugnatoria di questo, che impone al giudice di valutare la pretesa impositiva in base alla sua formulazione da parte dell'ufficio, tenendo conto delle contestazioni del contribuente.

3.3. E la violazione è vieppiù rilevante, in quanto alla fattispecie è applicabile il principio di diritto, reiteratamente affermato dalla Corte, secondo cui, quanto alla determinazione della residenza, la prevalenza del dato anagrafico sulle risultanze fattuali deve tener conto della unicità del procedimento amministrativo inteso al mutamento dell'iscrizione anagrafica, sancito anche dal D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, art. 18, comma 2, (contenente il

regolamento anagrafico della popolazione residente), che, nell'affermare la necessità della saldatura temporale tra cancellazione dall'anagrafe del comune di precedente iscrizione ed iscrizione in quella del comune di nuova residenza, stabilisce che la decorrenza è quella della dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato nel comune di nuova residenza; di guisa che il beneficio fiscale della "prima casa" spetta a coloro che, pur avendone fatto formale richiesta, al momento dell'acquisto dell'immobile non abbiano ancora ottenuto il trasferimento della residenza nel comune in cui è situato l'immobile stesso (Cass. 26 ottobre 2007, n. 22528; conformi, Cass. 15412/08 e, da ultimo, Cass. 5 settembre 2014, n. 18770).

4. Il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata va cassata.

4.1. Non emergendo la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, il giudizio va deciso nel merito, con l'accoglimento dell'impugnazione originariamente proposta.

4.2. Le peculiarità della vicenda, tuttavia, comportano la compensazione di tutte le voci di spesa.

p.q.m.

la Corte: respinge il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata; decidendo nel merito, accoglie l'impugnazione originariamente proposta; compensa tutte le voci di spesa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 novembre 2014.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice
